ID 21838



DIREZIONE AMMINISTRATIVA Uficio Gestione del Contenzioso 18/22

DECRETO DIRIGENZIALE N. 326 / DA del 09 GIU 2023

Oggetto: Contenzioso PURRELLO MICHELE C/CAS pagamento della Sentenza del TAR Catania n. 494/2023 – Rimborso spese legali.

# IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TAR di Catania R.G. 1097/2022 tra le parti Purrello Michele cod. fisc. PRRMHL69B04I829V è stata emessa la Sentenza n. 494/2023, che si allega, che ha, tra l'altro, condannato questo Ente al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente per € 1.250,00 oltre accessori per una spese complessiva di € 1.495,00.

Che con PEC del 01/06/23 il legale di controparte avv. Guido Bonomo, ha sollecitato il pagamento delle suddette spese e comunicato il codice IBAN del proprio cliente.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. nº 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Impegnare la somma di € 1.495,00 al cap. 131 denominato "liti, arbitraggi e simili..." del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;
- Effettuare, a saldo della Sentenza n. 494/2023 del Tar di Catania che si allega, il pagamento in favore del Sig. Purrello Michele nato a Sondrio il 4/2/1969 cod. fisc. PRRMHL69B04I829V della somma complessiva di € 1.495,00 mediante accredito sul c/c IBAN IT15R 01005 11600 000000 003700 allo stesso intestato;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale f.f Ing. Dario Costantino

Sede Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

N. <u>00494/2023</u> REG.PROV.COLL. N. 01097/2022 REG.RIC.

Pubblicato il 16/02/2023





# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2022, proposto da Michele Purrello, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Via della Mostra 19;

#### contro

Consorzio Autostrade Siciliane, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Mazzù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

# nei confronti

Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

Petrolcompany S.r.l., non costituito in giudizio;

# per l'annullamento

del silenzio-diniego del Consorzio per le Autostrade Siciliane sulla richiesta di accesso in data 24 aprile 2022.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

# FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego del Consorzio per le Autostrade Siciliane sulla richiesta di accesso in data 24 aprile 2022.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 25 gennaio 2022 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha pubblicato sul sito web del Comune di San Gregorio di Catania una comunicazione di indizione di una conferenza di servizi per l'ampliamento del casello autostradale di San Gregorio, da tenersi in data 2 febbraio 2022, nonché il progetto relativo a tale opera pubblica, nei cui allegati erano identificate le particelle fondiarie interessate da esproprio: b) il ricorrente è comproprietario di alcune di tali particelle ed è anche socio dell'azienda agricola Petralonga S.r.l., che coltiva uliveti e vigneti su alcune particelle interessate dal progetto); c) l'azienda agricola appena indicata ha anche stipulato un accordo aziendale con altra società per la gestione in comune di un percorso eno-oleo-turistico nei terreni gestiti dalle due aziende e nel bosco esistente nelle loro proprietà; d) l'interessato ha preso parte alla conferenza di servizi in data 2 febbraio 2022, rappresentando sia l'impossibilità giuridica di realizzare l'opera pubblica sui propri terreni in ragione della presenza di un vincolo paesaggistico di massimo pregio, nonché di un vincolo boschivo, sia l'opportunità di realizzare l'opera pubblica, non come svincolo autostradale e in quel luogo, ma come svincolo stradale da realizzare subito dopo l'uscita autostradale; e) in data 24 aprile 2022 il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti del procedimento di cui si tratta, detenuti o adottati dal Consorzio, ovvero dalle autorità coinvolte nel procedimento, puntualmente indicati nell'istanza, e che

fossero stati adottati dall'1 febbraio 2002 sino alla data di evasione della domanda; f) in particolare, le autorità cui si è fatto cenno sono: - il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania; - l'Area Tecnica, Lavori Pubblici, del Comune di San Gregorio di Catania; - l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Urbanistica, Servizio 4 (VAS); - la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania; - l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo forestale, Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania; - il progettista dell'opera; g) l'interesse giuridico all'accesso deriva dalla necessità di salvaguardare le proprietà del ricorrente e i suoi interessi economici.

In punto di diritto il ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) l'istanza di accesso è specifica e puntuale e i relativi atti sono agevolmente individuabili e reperibili dall'Amministrazione; b) i documenti in questione, tra l'altro, sono soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 9-bis e dell'art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013; c) in subordine, occorre far riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, che disciplina il cosiddetto accesso civico, pure contemplato nella richiesta di accesso agli atti; d) in base alla relativa disciplina, l'Amministrazione interpellata non può richiedere alcuna motivazione sulla domanda di accesso e, se rifiuta l'ostensione dei documenti, deve rendere espressa motivazione con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis del menzionato decreto legislativo; e) l'Amministrazione, inoltre, non può rifiutare l'accesso qualora sia possibile limitarlo ad atti non coperti dall'elenco tassativo di cause di sottrazione di cui all'art. 5-bis, primo e secondo comma.

L'Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che la Presidenza della Regione è legittimata a stare in giudizio solo nelle controversie che investono la Regione nella sua interezza o che riguardano provvedimenti presidenziali, rappresentando, comunque, che la Presidenza della Regione o gli Assessorati Regionali non avevano competenza in materia, né avevano adottato atti relativi al procedimento in esame o erano in possesso di documentazione inerente ai lavori in questione.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l'atto di indizione della conferenza dei servizi e i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati sull'albo pretorio digitale e sul sito informatico del Comune di San Gregorio di Catania; b) l'interessato ha partecipato al procedimento, anche presenziando personalmente alla conferenza dei servizi in data 2 febbraio 2022 e acquisendo in tal modo conoscenza degli atti esistenti; c) il ricorrente rappresenta un interesse eventuale e non attuale a conoscere atti propedeutici in vista di futuri procedimenti che l'Amministrazione potrebbe in ipotesi avviare, dal momento che, tenuto conto dell'esito della conferenza dei servizi, non era stato possibile far progredire il procedimento oltre la soglia degli atti già noti; d) l'interessato avrebbe dovuto far valere in sede di conferenza dei servizi l'assenza di informazioni quanto agli atti precedenti, dovendo anche osservarsi che tra gli allegati al presente ricorso si riscontra una proposta alternativa avanzata dal ricorrente, la quale presuppone una conoscenza dettagliata del procedimento; e) l'istanza di accesso appare, quindi, meramente esplorativa e riferita ad un interesse che, allo stato, non può essere tutelato; e) occorre ulteriormente ribadire che dopo la conferenza dei servizi non è intervenuta alcuna azione, decisione, interlocuzione o comunicazione ufficiale in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui si tratta.

Con memoria in data 24 novembre 2022 il ricorrente ha ribadito le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, precisando, in particolare, quanto segue: a) non è noto all'interessato se e quali allegati tecnici il Consorzio abbia pubblicato sull'albo pretorio digitale e neppure è chiaro se si alluda all'albo pretorio del Consorzio o a quello del Comune di San Gregorio di Catania, dovendosi altresì precisarsi che sul sito del Comune è stato pubblicato solo il progetto commissionato dal Consorzio Autostradale, nonché la lettera del Consorzio di convocazione della seduta della conferenza in data 2 febbraio 2022; b) la richiesta di accesso è stata circoscritta all'arco temporale compreso fra la data dell'1

febbraio 2022 e quella di evasione della richiesta di accesso; c) nelle sue difese il Consorzio ha indicato un link che risulta non funzionante, così come risulta non funzionante, allo stato. il link che figurava sul sito del Comune di San Gregorio per accedere al progetto commissionato dal Consorzio; d) l'interesse del ricorrente è attuale; e) solo a seguito del deposito della memoria del Consorzio in data 18 novembre 2022 l'interessato ha appreso che il procedimento non sarebbe proseguito oltre la seduta della conferenza dei servizi in data 2 febbraio 2022; e) la proposta alternativa presentata dal ricorrente non comprova alcuna dettagliata conoscenza del procedimento; f) l'interessato non ha mai ammesso che il procedimento sia stato reso pubblico e la sua richiesta non può considerarsi esplorativa, essendo stata circoscritta temporalmente, come è già stato sopra indicato; g) la circostanza che non siano state adottate successive determinazioni dopo la conferenza dei servizi appare irrilevante, anche tenuto conto che il Consorzio ha riferito di aver richiesto al sindaco del Comune di San Gregorio, con nota n. 4442/2022 in data 17 febbraio 2022, di esprimersi ai sensi del vigente quadro disciplinare regionale in materia urbanistica, sollecitando, altresì, la trasmissione del certificato di destinazione urbanistica relativo alle particelle interessate dal progetto, nonché il rilascio della certificazione circa i vincoli gravanti sull'area, e avuto riguardo al fatto che il verbale della conferenza dei servizi costituisce indubbiamente atto del procedimento che rientra della forbice temporale oggetto della richiesta di accesso; h) l'Amministrazione Regionale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ma la Presidenza della Regione è stata revocata in giudizio come soggetto controinteressato e, ad ogni buon conto, è la Regione a controllare il Consorzio, possedendo la quasi totalità delle quote del fondo di dotazione del Consorzio medesimo e finanziando pressoché per intero il completamento dell'autostrada Messina-Catania; i) deve, inoltre, eccepirsi l'difetto di legittimazione della Regione Sicilia quanto all'affermazione secondo cui gli Assessorati Regionali non sarebbero in possesso di documentazione inerente ai lavori in questione.

Con memoria in data 24 novembre 2022 il consorzio ha succintamente ribadito le

proprie difese.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve, in primo luogo, osservarsi il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, che è stata evocata in giudizio come soggetto controinteressato, ma la quale, oltre a non detenere atti contemplati nella richiesta di accesso, non è titolare di un proprio interesse alla reiezione del ricorso e, pertanto, risulta del tutto estranea alla controversia in esame.

Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti adottati dall'1 febbraio 2002 sino alla data di evasione della domanda;

La richiesta di accesso, come osservato dal ricorrente, è sufficientemente specifica e puntuale, avendo l'interessato fatto riferimento ad un singolo e particolare procedimento, sicché l'Amministrazione è in condizione di individuare agevolmente i documenti oggetto dell'istanza.

L'accesso, ovviamente, deve essere garantito anche con riferimento ad eventuali atti di altre Amministrazioni, purché essi siano materialmente detenuti dal Consorzio.

Appare, inoltre, evidente l'interesse del ricorrente ad accedere agli atti in questione, posto che il progetto riguarda (anche) particelle di sua proprietà e, comunque, la domanda è stata, altresì, formulata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, che disciplina il cosiddetto accesso civico.

Non può condividersi l'assunto del Consorzio resistente in ordine all'inesistenza di documentati adottati nell'arco temporale indicato nella richiesta di accesso, posto che, quantomeno, deve essere consentito l'accesso al verbale della conferenza dei servizi in data 2 febbraio 2022 e alla nota indirizzata dal Consorzio al Comune di San Gregorio di Catania n. 4442/2022 in data 17 febbraio 2022 (oltre che, ovviamente, ad ogni ulteriore documento che nelle more possa essere intervenuto).

Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve ordinarsi al Consorzio per le Autostrade Siciliane di consentire l'accesso all'interessato, con riferimento al periodo temporale che è stato più volte specificato, non oltre trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Consorzio e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame, mentre vanno compensate fra il ricorrente e l'Amministrazione Regionale, tenuto conto della sostanziale estraneità di quest'ultima alla vicenda di cui si tratta.

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Consorzio per le Autostrade Siciliane di consentire l'accesso non oltre trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; 2) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.250,00, oltre accessori di legge se dovuti; 3) compensa le spese di giudizio fra il ricorrente e l'Amministrazione Regionale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore Diego Spampinato, Consigliere Salvatore Accolla, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

# IL SEGRETARIO